



## COMUNE DI CALCI

### PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **36** del 30/07/2015

**OGGETTO: I.U.C. ANNO 2015 - Approvazione Aliquote Tributi Servizi Indivisibili - TASI**

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 17:00, presso il Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita il Consiglio Comunale.

Alla discussione del predente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome Nome	Carica	Presenti	Assenti
GHIMENTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
PALANDRI VALTER	CONSIGLIERE	X	
TORDELLA STEFANO	CONSIGLIERE	X	
PIERINI TOMMASO	CONSIGLIERE	X	
LUPETTI ANNA	CONSIGLIERE	X	
DEL MORO FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
LAZZERINI MARIA CHIARA	CONSIGLIERE	X	
BERTI-LORENZI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
BERNARDINI PATRIZIA	CONSIGLIERE		X
LAZZERINI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
MANGINI MAILA	CONSIGLIERE	X	
MIGNANI VALTER	CONSIGLIERE		X
MESSERINI GIULIO	CONSIGLIERE	X	
<b>Presenti - Assenti</b>		<b>11</b>	<b>2</b>

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: SANDRONI GIOVANNI, GALOTTA ANNACHIARA, RICOTTA VALENTINA

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti

Assiste alla Seduta Il Vicesegretario Dott.ssa Ilaria Orsucci

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille e che il Comune, mediante deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ai sensi del citato comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

il comma 681 del medesimo art. 1 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il dieci e il trenta per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella fattispecie l'imposta è dovuta per il 10 per cento dall'occupante e per il restante 90 per cento dal proprietario;

Il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che :

ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 680.000 risulta necessario ed indispensabile prevedere per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI per le unità immobiliari sotto riportate:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rendita catastale abitazione principale €.	Aliquota (per mille)	Detrazione abitazione principale	Ulteriore detrazione per nuclei familiari composti da due o più figli di età inferiore ai 26 anni
---	-------------------------	-------------------------------------	--

Fino a 250,00	2,0	100 €	25 € per figlio
251,00 – 500,00	2,6	75 €	25 € per figlio
501,00 – 700,00	2,8	50 €	25 € per figlio
701,00 – 1.000,00	3,2	-	25 € per figlio
Oltre 1.000,00	3,3	-	25 € per figlio

- aliquota TASI azzerata per:

- le aree edificabili, i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, nonché gli immobili assoggettati ad aliquota IMU 10,6 per mille;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 6,0 per mille.
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Richiamati :

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 che ha prorogato al 31 marzo 2015 l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l'anno 2015;

il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 che ha prorogato al 31 maggio 2015 l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l'anno 2015;

l'ulteriore differimento dal 31 maggio al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 pubblicato sulla G.U n. 115 del 20/05/2015;

il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il parere favorevole del Funzionario Responsabile del Settore 1 – Affari Finanziari;

Visto il parere del Revisori dei Conti;

Udita la discussione registrata e conservata agli atti;

Con la seguente votazione:  
 presenti: 11 (undici);  
 votanti: 11 (undici);  
 favorevoli: 8 (otto)  
 astenuti: 0  
 contrari: 3 (Mangini, Lazzerini Paolo, Messerini);

## D E L I B E R A

di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote TASI per le unità immobiliari sotto riportate:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ad una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso in misura ridotta dei 2/3.

Rendita catastale abitazione principale €.	Aliquota (per mille)	Detrazione	Ulteriore detrazione per nuclei familiari composti da due o più figli di età inferiore ai 26 anni
Fino a 250,00	2,0	100 €	25 € per figlio
251,00 – 500,00	2,6	75 €	25 € per figlio
501,00 – 700,00	2,8	50 €	25 € per figlio
701,00 – 1.000,00	3,2	-	25 € per figlio
Oltre 1.000,00	3,3	-	25 € per figlio

- ulteriore detrazione pari a 50,00 € per ogni figlio invalido civile al 100% residente anagraficamente e dimorante abitualmente nella abitazione principale oggetto della detrazione. La richiesta di detrazione deve essere presentata dal contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta e deve attestare le suddette condizioni.

- aliquota TASI azzerata per:

- le aree edificabili, i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, nonché gli immobili assoggettati ad aliquota IMU 10,6 per mille;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 6,0 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. di dare atto che il gettito della TASI è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili;

**3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98.**

**4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

presenti: 11 (undici);

votanti: 11 (undici);

favorevoli: 8 (otto)

astenuti: 0

contrari: 3 (Mangini, Lazzerini Paolo, Messerini);

## **DELIBERA**

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00.

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Sindaco  
Massimiliano Ghimenti

Il Vicesegretario  
Dott.ssa Ilaria Orsucci

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 04/08/2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale  
Cristina Cardelli

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, perché pubblicata all'albo pretorio il 04/08/2015.

Calci

Il Segretario Generale  
Dott. Fulvio Spatarella

---